

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3820

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSELLI, DI PRISCO, FERRANDI, PELLEGATTI, POLI, SERAFINI MASSIMO, PALMIERI, DONAZZON, STRUMENDO, ALBORGHETTI, ANGELONI, BEVILACQUA, BONFATTI PAINI, BULLERI, CICERONE, LORENZETTI, MONELLO, TESTA ENRICO

Presentata il 13 aprile 1989

Misure per la salvaguardia del sistema idrografico dell'Adige e per la pianificazione, programmazione ed esecuzione dei relativi interventi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge non è in contrasto con le esigenze di dotare il Paese di un efficace provvedimento di difesa del suolo. Anzi essa intende anticiparlo nella realtà del bacino idrografico dell'Adige, in attesa che il lunghissimo e tormentato *iter* della legge-quadro giunga finalmente a termine.

La Camera nell'estate scorsa ha approvato un testo che i deputati del PCI hanno contribuito ad elaborare e giudicato positivamente. Il Senato lo sta esaminando in questi giorni.

Il dissesto idrogeologico è paurosamente cresciuto, il degrado ambientale ha raggiunto livelli di eccezionale gravità, i costi umani, sociali e materiali sono stati ingenti.

I dati si conoscono. Si spendono ormai per le riparazioni migliaia e migliaia di miliardi l'anno che potrebbero invece essere proficuamente indirizzati verso una politica di programmazione e di prevenzione.

Il quadro della situazione dunque, è oggi caratterizzato da interventi di emergenza che assorbono quote consistenti di

risorse e non risolvono alcun aspetto del problema, mentre per l'azione programmata di difesa del suolo sono previsti finanziamenti discontinui e inadeguati da una legislazione disorganica e frammentaria basata su una concezione prevalentemente idraulica e settoriale. Le leggi vigenti dettano norme specifiche per determinare parti del territorio, senza considerare il problema della difesa del suolo nella sua globalità.

Sull'assetto di gestione dei bacini interregionali e il modo con cui il Governo ha esercitato la delega per la loro delimitazione, vi è stata un'aperta conflittualità tra Stato e regioni soprattutto perché il Governo ha cercato in tutti i modi di mantenere in piedi il vecchio impianto centralistico.

La formulazione di una disciplina legislativa in materia deve prioritariamente comportare il superamento dei contrasti sulle competenze amministrative e individuare i soggetti in grado di affrontare problemi connessi con la difesa del suolo che vanno considerati nel quadro di una politica generale dell'ambiente, dell'assetto del territorio, di tutela delle risorse naturali.

Per questo i riferimenti di una nuova politica vanno individuati:

in una sede centrale unitaria per tutte le funzioni riservate allo Stato in tema di difesa del suolo, delle acque e delle risorse naturali;

in una metodologia di intervento per la prevenzione, la sistemazione del suolo e dei corsi d'acqua unitaria e organica, assumendo il piano del bacino idrografico quale strumento di pianificazione territoriale e quale riferimento di tutta la vasta problematica che coinvolge il territorio, il suolo e le acque e delle compatibilità con i piani territoriali, di settore e di sviluppo economico.

In questo quadro, in coerenza con queste considerazioni generali, noi collochiamo la proposta relativa al bacino idrografico dell'Adige che viene a configurarsi quindi non come intervento straor-

dinario, ma come articolazione di una politica generale di programmazione e tutela.

Questa proposta di legge scaturisce anche dalla gravità del degrado del bacino dell'Adige.

La condizione di inquinamento del fiume in questi ultimi mesi ha avuto ampia eco sugli organi di informazione e in tutto il Paese. Ancora oggi centinaia di migliaia di abitanti del Polesine e del Padovano, che sono serviti da acquedotti che attingono direttamente dal fiume, sono senza acqua potabile.

Sono state ripetutamente riscontrate nelle acque sostanze chimiche, tossiche e pericolose. Un'importante area del Paese versa così in una drammatica emergenza, a cui lo Stato non ha saputo dare risposte efficienti e rassicuranti, muovendosi ancora una volta in ritardo, con approssimazione, tra mille contraddizioni. Una risorsa eccezionale per il territorio che attraversa, per le popolazioni, proprio perché non salvaguardata e tutelata, sottoposta ad un'utilizzazione incontrollata per le molteplici attività umane, tende a risolversi così in un fattore di degrado e di pericolo.

L'Adige è il secondo fiume d'Italia per lunghezza e portata delle acque, attraversa il Trentino-Alto Adige e il Veneto, tocca zone ad alta densità abitativa e produttiva. Circa 800.000 persone bevono l'acqua del fiume.

La portata delle acque è notevole, circa un settimo di quella del Po; questo da un lato sottolinea il valore dell'Adige, dall'altro dà la misura del contributo che anche questo fiume porta all'inquinamento dell'Adriatico.

Nel fiume si riversano molti scarichi fognari, soprattutto quando attraversa importanti centri abitati, con acque fortemente inquinate per l'assenza o insufficiente presenza di depuratori.

L'agricoltura delle zone del bacino dell'Adige è caratterizzata da produzioni di tipo intensivo con un forte utilizzo di fattori chimici per lo più inquinanti; le attività industriali, soprattutto i settori conciario, tessile e chimico molto presenti

nella zona, hanno anch'esse effetti altamente inquinanti.

L'Adige infine attraversa zone di elevato interesse turistico.

L'inquinamento del fiume dunque produce effetti negativi enormi.

In primo luogo viene messa in discussione la salute dei cittadini, in secondo luogo vengono a dilatarsi i costi economici che le popolazioni devono sopportare: dall'alto costo di potabilizzazione delle acque (massiccio ricorso ai carboni attivi, al cloro ed altri elementi) ai problemi di tenuta e di sviluppo delle attività turistiche.

Diventa pertanto urgente e indispensabile un intervento efficace di risanamento e tutela che affronti e risolva tutte le possibili cause di inquinamento e promuova un'adeguata politica di valorizzazione delle risorse ambientali del bacino idrografico dell'Adige.

Con questa proposta di legge si intende contribuire al raggiungimento di questi obiettivi.

Nel capo I, articolo 1, comma 1, vengono infatti definite nel modo seguente le finalità: la legge disciplina le attività conoscitive, di pianificazione e di programmazione e gli interventi inerenti il bacino idrografico dell'Adige, con l'obiettivo di mantenere e restituire ai corpi idrici le caratteristiche qualitative e quantitative al fine di garantirne l'utilizzazione secondo le destinazioni d'uso programmate; di assicurare la conservazione e la difesa attiva del suolo, del sottosuolo, del territorio e degli abitati; di garantire la razionale utilizzazione delle acque e la tutela degli ecosistemi acquatici. La legge sottolinea in particolare l'importanza delle acque in relazione all'utilizzazione idropotabile che, come già accennato, interessa gran parte delle popolazioni del Padovano e del Polesine.

Alla realizzazione di quanto definito dall'articolo 1, comma 1, è preposta l'autorità di bacino del fiume Adige (comma 2, articolo 1) i cui compiti vengono definiti nel successivo articolo 2.

L'autorità di bacino provvede alla redazione e all'adozione degli strumenti di pianificazione, attraverso i seguenti piani:

di risanamento e tutela delle acque (anche qui se ne sottolinea l'importanza in rapporto alla utilizzazione idropotabile);

di difesa del suolo;

di tutela dell'ambiente e del paesaggio fluviale.

Approva inoltre i programmi triennali di intervento e definisce direttive vincolanti alle amministrazioni dello Stato, agli enti locali e agli altri enti pubblici e gli atti di indirizzo e coordinamento. Ha il compito ancora di concertare normative omogenee e coerenti, di indicare indirizzi per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica; infine è tenuta a predisporre una relazione annuale sull'attuazione degli strumenti di pianificazione e sull'attività svolta.

Si configura in questo modo un momento unitario di governo: l'autorità di bacino diviene così la sede del coordinamento e della cooperazione tra le diverse istituzioni, vengono in questo modo superati a frammentazione delle competenze e i conseguenti conflitti.

Il capo II definisce gli organi dell'autorità di bacino che ha come organo deliberante il Comitato istituzionale (articolo 4). Esso è costituito dai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile o loro delegati, nonché dai presidenti della giunta regionale del Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano o assessori delegati. L'autorità è presieduta dal Ministro dei lavori pubblici o da un sottosegretario delegato.

Il Comitato istituzionale adotta le direttive per la pianificazione del bacino, presiede all'attività del Comitato scientifico, assicura il coordinamento dei piani. Dura in carica 5 anni e alle sue sedute partecipano, a titolo consultivo il segreta-

rio e il coordinatore e il presidente del Comitato scientifico.

L'articolo 5 definisce composizione, ruolo e competenze del Comitato scientifico. Esso è nominato dal Comitato istituzionale ed è formato da 15 esperti nelle discipline interessate, prescelti tra terne indicate dal CNR e dalle università insediate nel bacino dell'Adige. È un organismo con funzioni dispositive e consultive sulle materie oggetto della legge e dura in carica 5 anni.

Per l'attuazione delle proprie funzioni si avvale inoltre di una segreteria (articolo 6), composta dal segretario coordinatore e da un ufficio. La segreteria provvede al funzionamento dell'autorità di bacino e coordina i settori dell'agenzia.

L'articolo 7 istituisce e disciplina l'agenzia dell'Adige, ente di diritto pubblico economico che è definita come una struttura operativa con autonomia funzionale e gestionale, articolata in tre settori:

monitoraggio e controllo per la raccolta e la elaborazione delle informazioni e delle conoscenze;

pianificazione, per la redazione degli strumenti di pianificazione;

idraulica che svolge i compiti attualmente demandati al magistrato delle acque.

L'articolo 9 stabilisce i termini dell'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio.

Il capo III è dedicato agli strumenti e ai loro contenuti.

Gli articoli 9, 10, 11, definiscono i contenuti del piano di risanamento e tutela delle acque, il piano di difesa del suolo, il piano di tutela dell'ambiente e del paesaggio fluviale.

I successivi articoli del capo III (articoli 12, 13, 14, 15 e 16) stabiliscono:

le modalità di adozione degli strumenti di pianificazione da parte del Comitato istituzionale;

le misure di salvaguardia;

il carattere vincolante, precettivo e prevalente delle previsioni degli strumenti di pianificazione del bacino;

i contenuti e gli obiettivi dei programmi triennali;

le norme comuni agli strumenti di pianificazione e ai programmi triennali.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NORME GENERALI

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge disciplina le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e gli interventi inerenti il bacino idrografico dell'Adige, aventi per finalità:

a) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative e quantitative atte a garantirne l'utilizzo secondo le destinazioni d'uso programmate;

b) la conservazione e la difesa attiva del suolo, del sottosuolo, del territorio, degli abitati e delle opere infrastrutturali dai processi geologici endogeni ed esogeni, dalle acque meteoriche, fluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica;

c) la razionale utilizzazione delle acque a scopi civili, irrigui, industriali ed energetici;

d) la particolare tutela in relazione alla sua utilizzazione idropotabile;

e) la tutela degli ecosistemi acquatici, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 è preposta l'autorità di bacino del fiume Adige prevista dall'articolo 2 con il concorso, secondo le rispettive competenze, della regione Veneto, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province e degli altri enti

locali, pubblici e di diritto pubblico a norma della presente legge.

3. Ai fini della presente legge, in sede della sua prima applicazione, il bacino idrografico dell'Adige è quello definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977.

ART. 2.

(Istituzione dell'autorità di bacino dell'Adige).

1. Ai fini del coordinamento delle attività e degli interventi nel bacino idrografico del fiume Adige è istituita l'autorità di bacino dell'Adige, con sede in Venezia presso il magistrato delle acque.

2. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, l'autorità di bacino dell'Adige, nell'ambito territoriale del bacino idrografico dell'Adige, ha i seguenti compiti:

a) redazione ed adozione dei seguenti strumenti di pianificazione di bacino:

1) piano di risanamento e tutela delle acque, soprattutto in relazione alla sua utilizzazione idropotabile;

2) piano di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque;

3) piano di tutela dell'ambiente e del paesaggio fluviale;

b) approvazione dei programmi triennali di intervento, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo destinati dalla legislazione comunitaria e nazionale;

c) definizione di direttive vincolanti alle amministrazioni dello Stato, agli enti locali e agli altri enti pubblici e di atti di indirizzo e coordinamento nei confronti della regione Veneto, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in particolare per la omogenea e coerente elaborazione degli strumenti di pianificazione inerenti ai settori di cui all'articolo 1;

d) concertazione di normative omogenee e coerenti relative a *standards*, limiti e divieti nei settori di cui all'articolo 1;

e) definizione di indirizzi per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regionale e sub-regionale;

f) predisposizione di una relazione annuale sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione di bacino dell'Adige di cui alla lettera a) nonché sull'attività svolta, da trasmettere al competente organismo tecnico nazionale in materia di difesa del suolo entro il 31 marzo di ogni anno.

3. L'autorità di bacino dell'Adige può promuovere con enti pubblici accordi di programma che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori diversi da quelli previsti nella presente legge che abbiano comunque attinenza con gli obiettivi di cui all'articolo 1.

CAPO II.

ORGANI DELL'AUTORITÀ DI BACINO

ART. 3.

(Organi dell'autorità di bacino).

1. Sono organi dell'autorità del bacino dell'Adige:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il segretario coordinatore.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'autorità di bacino dell'Adige si avvale di:

- a) il comitato scientifico;
- b) l'agenzia dell'Adige.

ART. 4.

(Il Comitato istituzionale).

1. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un sottosegretario delegato ed è composto dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile o loro delegati, nonché dai presidenti della giunta regionale del Veneto, e delle province autonome di Trento e di Bolzano o assessori delegati.

2. Il Comitato istituzionale:

a) adotta le direttive per la pianificazione del bacino;

b) presiede all'attività del comitato scientifico;

c) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino;

d) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo della regione Veneto, e delle province autonome di Trento e di Bolzano e quali costituiscono interessi comuni;

e) propone i provvedimenti necessari per garantire comunque la elaborazione del piano di bacino;

f) adotta il piano di bacino e ne controlla l'attuazione;

g) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

h) adotta ogni altro atto previsto dalla legge.

3. Il Comitato istituzionale dura in carica cinque anni.

4. Il presidente convoca e presiede la seduta del comitato istituzionale stabilendone l'ordine del giorno.

5. Le riunioni del comitato istituzionale sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

6. Le deliberazioni del comitato istituzionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Il comitato istituzionale elegge con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il vice presidente, prescelto fra i membri rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

8. Nel caso di assenza o impedimento, il vice presidente sostituisce il presidente.

9. Nell'ipotesi di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente le sedute del comitato istituzionale sono presiedute dal componente più anziano d'età.

10. Alle sedute del comitato istituzionale partecipa, a titolo consultivo, il presidente del comitato scientifico.

11. Qualora nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state effettuate tutte le nomine previste dal comma 1, il comitato istituzionale provvede allo svolgimento dei compiti stabiliti dal comma 2 nella composizione risultante dalle nomine effettuate alla predetta data.

12. In tale ipotesi, ai fini della validità delle riunioni, delle votazioni e della elezione del vice presidente, la maggioranza assoluta è calcolata sulla base dei componenti nominati alla data prevista dal comma 11.

13. Alle riunioni del comitato istituzionale partecipa, con voto consultivo, il segretario coordinatore.

ART. 5.

(Comitato scientifico).

1. Il Comitato scientifico dell'Adige è un organismo con funzioni dispositive e consultive sulle materie di cui all'articolo 1.

2. Il Comitato scientifico è formato da 15 esperti in scienze idrauliche, geologi-

che, forestali, naturali, chimiche, biologiche, ecologiche, agrarie, economiche, geografiche, in pianificazione territoriale ed urbanistica ed in altre discipline attinenti le specifiche esigenze dei settori di cui all'articolo 1.

3. Il comitato scientifico è nominato con proprio atto dal comitato istituzionale, su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dalle università insediate nel bacino dell'Adige.

4. Il presidente del comitato scientifico è nominato dal comitato istituzionale.

5. Il comitato scientifico dura in carica cinque anni.

6. La segreteria del comitato scientifico è curata dalla segreteria di cui all'articolo 6.

7. Il comitato scientifico deve essere preventivamente sentito sugli oggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 2.

ART. 6.

(Segreteria).

1. La segreteria dell'autorità dell'Adige è composta dal segretario coordinatore e da un ufficio di segreteria il cui organico è costituito da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle amministrazioni statali, dalle regioni Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il segretario coordinatore è nominato dal comitato istituzionale ed è assunto con contratto di diritto privato. Il contratto dura cinque anni ed è rinnovabile.

3. Il segretario coordina l'agenzia di cui all'articolo 7 promuovendo ed armonizzando l'attività dei direttori dei settori d'intervento dell'agenzia.

4. La segreteria provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di bacino ed ai relativi atti, cura i rapporti con le amministrazioni statali, regionali, e degli enti locali.

5. Il relativo contingente del personale è stabilito dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto.

ART. 7.

(Agenzia dell'Adige).

1. L'agenzia dell'Adige, ente di diritto pubblico economico, è disciplinata dalla presente legge e da un apposito regolamento che definisce, fra l'altro, la composizione e la struttura dei settori d'intervento dell'agenzia, adottato dal comitato istituzionale ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. L'agenzia si articola nei seguenti settori di intervento, ad ognuno dei quali è preposto un direttore:

- a) settore monitoraggio e controllo;
- b) settore pianificazione;
- c) settore idraulica.

3. Il settore monitoraggio e controllo dell'agenzia svolge, nell'ambito territoriale del bacino idrografico dell'Adige ogni attività necessaria per raccogliere ed elaborare le informazioni e le conoscenze e per realizzare un sistema di monitoraggio relativo ai settori di cui all'articolo 1. Esso, nell'ambito territoriale del bacino dell'Adige, svolge in modo unitario i compiti dei servizi geologico, idrografico, mareografico, sismico, forestale e dighe come previsto dalle norme vigenti. Inoltre, esso, anche avvalendosi dei presidi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali, raccoglie i dati relativi alla qualità delle acque e del suolo.

4. Il settore pianificazione dell'agenzia svolge ogni attività necessaria per la redazione degli strumenti di pianificazione di bacino di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2.

5. Il settore idraulica svolge i compiti demandati al magistrato alle acque ai sensi della vigente legislazione.

6. L'agenzia ha autonomia funzionale e gestionale e svolge anche compiti di certificazione pubblica.

ART. 8.

(Poteri sostitutivi).

1. In caso di grave e persistente inerzia del comitato istituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione bicamerale per le questioni regionali, assume i poteri del comitato istituzionale per un periodo non superiore a sei mesi.

CAPO III.

STRUMENTI

ART. 9.

(Piano di risanamento e tutela delle acque del bacino dell'Adige).

1. Il piano di risanamento e tutela delle acque del bacino dell'Adige costituisce il quadro di riferimento e definisce gli obiettivi, le scelte e gli indirizzi per il risanamento e la tutela delle acque del bacino dell'Adige.

2. Il piano in particolare:

a) definisce e valuta la situazione qualitativa e quantitativa di ciascun corpo idrico, superficiale e sotterraneo, sulla base delle utilizzazioni in atto, delle fonti generatrici di inquinamenti e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti;

b) determina gli obiettivi qualitativi e quantitativi, da perseguire per ciascun corpo idrico, tenendo conto particolarmente delle esigenze di tutela del fiume Adige e del mare Adriatico, specificando il complesso delle azioni normative, amministrative e tecniche nonché per mezzo di opportune scelte di uso del suolo e delle risorse oltre che per mezzo di depurazione ed individuando le priorità d'intervento;

c) indica gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici

di acquedotto, fognatura e depurazione e l'organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative.

3. Il piano è redatto tenendo conto dei piani di risanamento delle acque della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650, ove esistenti.

ART. 10.

(Piano di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque del bacino dell'Adige).

1. Il piano di difesa attiva del suolo e di utilizzazione delle acque del bacino dell'Adige costituisce il quadro di riferimento e definisce gli obiettivi, le scelte e gli indirizzi per la difesa del suolo e l'uso razionale delle acque del bacino dell'Adige.

2. Il piano in particolare:

a) definisce la situazione del sistema fisico, con particolare riguardo ai dissesti in atto e potenziali ed alle relative cause, delle utilizzazioni di ciascun corpo idrico e della domanda idrica per i diversi usi civili, produttivi, energetici e naturalistici, sulla base delle utilizzazioni in atto e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti;

b) determina gli obiettivi da perseguire nel bacino idrografico in relazione alla gestione delle acque, ivi comprese le reti di bonifica, ai dissesti in atto e potenziali e definisce gli usi per ciascun corpo idrico, con particolare riguardo alla tutela delle acque ai fini idropotabili, specificando il complesso delle azioni normative, amministrative e tecniche ed individuando la priorità di intervento;

c) individua le zone da assoggettare a speciali vincoli, con particolare riguardo al vincolo idrogeologico ed agli abitati da consolidare, e le fasce di tutela dei corpi idrici, e definisce la normativa e gli interventi per le estrazioni dei materiali litoidi in particolare dal demanio

fluviale, lacuale e marittimo e dalle relative fasce di tutela esclusivamente in funzione del buon regime idraulico e della tutela dell'equilibrio geomorfologico;

d) indica gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di approvvigionamento idrico;

e) individua e descrive usi appropriati del suolo più confacenti ad una gestione di bacino di interesse collettivo e ne individua gli strumenti economici di incentivazione.

ART. 11.

(Piano di tutela dell'ambiente e del paesaggio fluviale del bacino dell'Adige).

1. Il piano di tutela dell'ambiente e del paesaggio fluviale dell'Adige costituisce il quadro di riferimento e definisce gli obiettivi, le scelte e gli indirizzi per la tutela ambientale e paesaggistica dell'Adige e dei suoi principali affluenti.

2. Il piano in particolare:

a) individua la situazione degli ecosistemi fluviali, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico;

b) determina gli obiettivi da conseguire specificando il complesso delle azioni normative, amministrative e tecniche ed individuando le priorità di intervento;

c) individua le zone da assoggettare a speciali vincoli in relazione al loro interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico;

d) indica le aree in cui istituire parchi e riserve naturali;

e) prevede la salvaguardia e la valorizzazione dei beni storici e culturali.

ART. 12.

(Adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione di bacino dell'Adige).

1. Il comitato istituzionale adotta gli strumenti di pianificazione di bacino dell'Adige, di cui agli articoli 9, 10, e 11.

2. Il comitato dispone il deposito di detti strumenti di pianificazione presso la propria segreteria, nonché presso le sedi della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano per novanta giorni consecutivi, specificandone la data d'inizio e di termine. Del deposito viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nei *Bollettini Ufficiali* della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché mediante idonee forme di pubblicità.

3. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione dei citati strumenti di pianificazione del bacino dell'Adige e può presentare all'autorità di bacino osservazioni e proposte scritte.

4. Il comitato istituzionale dell'autorità di bacino approva i citati documenti di pianificazione di bacino dell'Adige, decidendo sulle osservazioni e proposte presentate.

5. Gli strumenti di pianificazione di bacino entrano in vigore con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo provvedimento di approvazione.

ART. 13.

(Misure di salvaguardia).

1. Dalla data di adozione degli strumenti di pianificazione di bacino e fino alla loro approvazione, il Governo, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province ed i comuni, sospendono ogni determinazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le disposizioni di detti strumenti o che sia tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione.

ART. 14.

(Efficacia degli strumenti di pianificazione di bacino dell'Adige).

1. Le previsioni degli strumenti di pianificazione di bacino dell'Adige che comportano vincoli di carattere generale e

particolare individuati con rappresentazione grafica adeguata, sono immediatamente precettivi e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regionali e sub-regionali.

2. La regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province ed i comuni territorialmente interessati, adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni ed agli indirizzi degli strumenti di pianificazione di bacino dell'Adige entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei relativi atti di approvazione.

3. L'approvazione degli strumenti di pianificazione di bacino dell'Adige equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

4. Gli strumenti di pianificazione territoriale della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano possono contenere proposte di varianti agli strumenti di pianificazione di bacino dell'Adige. Tali proposte di varianti sono inoltrate all'autorità di bacino che le adotta ed approva secondo le procedure dell'articolo 12.

ART. 15.

(Programmi triennali di attuazione).

1. Le previsioni degli strumenti di pianificazione di bacino dell'Adige sono realizzate sulla base di programmi triennali di attuazione settoriali od intersettoriali, predisposti ed approvati, previa verifica di fattibilità tecnica ed economica, dall'autorità di bacino.

2. I programmi triennali specificano gli obiettivi da conseguire, definiscono le priorità, i tempi, le risorse necessarie e le fonti di finanziamento.

3. Le previsioni degli strumenti di pianificazione e dei relativi programmi triennali sono attuati, secondo le rispettive competenze, dalle amministrazioni statali, regionali e dagli enti locali.

4. L'autorità di bacino disciplina la partecipazione finanziaria delle imprese alla realizzazione dei programmi.

5. Prima dell'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di bacino, il comitato istituzionale può deliberare programmi di intervento ed il relativo riparto di finanziamenti per la realizzazione di interventi urgenti nelle materie di cui all'articolo 1.

ART. 16.

(Norme comuni agli strumenti di pianificazione ed ai programmi triennali).

1. Fino al recepimento della direttiva CEE n. 337 del 27 giugno 1985, gli strumenti di pianificazione di bacino ed i relativi progetti di intervento e di opere sono integrati da uno studio di impatto ambientale, redatto in conformità alle indicazioni della medesima direttiva comunitaria.

2. L'autorità di bacino dell'Adige approva gli strumenti di pianificazione di bacino ed i progetti di intervento, valutando anche il relativo studio di impatto ambientale al fine di verificare il complessivo bilancio ambientale.

3. I contratti e gli appalti effettuati dall'agenzia dell'Adige sono disciplinati dalle vigenti leggi statali.

CAPO IV.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 17.

(Norme transitorie).

1. In via prioritaria l'autorità dell'Adige provvede:

a) all'adozione del piano di risanamento e tutela delle acque del bacino dell'Adige entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) all'adozione del piano di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque del bacino dell'Adige entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione del bacino dell'Adige, l'autorità dell'Adige verifica la compatibilità di piani, programmi ed interventi predisposti nei settori di cui all'articolo 1 da amministrazioni statali, dalla regione Veneto e dalle province autonome di Trento e Bolzano con le finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla tutela e risanamento delle acque.

ART. 18.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri determinati dalla applicazione della presente legge stimati in 400 miliardi di lire di cui 50 per l'esercizio 1989, 150 per l'esercizio 1990 e 200 per il 1991, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la voce: « Ministero della difesa-Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European fighter aircraft) ».